

LEGGE DI STABILITA' 2016

Nuova detassazione sui premi di produttività a più ampio raggio

Dopo un anno di inattività, viene ripristinata una agevolazione nata qualche anno fa con l'intento di favorire la produttività delle aziende: si tratta della **detassazione dei premi di produttività** per i lavoratori dipendenti.

Nella nuova veste, in vigore dal 2016, l'agevolazione dovrebbe essere estesa anche a buona parte degli impiegati e quadri, prevedendo una fascia di reddito massimo di **50.000 euro** ed un importo massimo di incentivo fiscale pari a **2.000 euro (elevato a 2.500 euro** per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Prima di descrivere la norma, così come delineata nelle prime bozze del DDL, è opportuno sintetizzare l'agevolazione così come conosciuta **sino al 31 dicembre 2014**.

La detassazione fino al 2014

La prima versione della detassazione risale al 2008 (art. 2 D.L. n. 93/2008): era previsto l'assoggettamento, nel periodo dal **1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008**, ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle somme erogate a livello aziendale:

- per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nello stesso periodo;
- per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008;
- in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa: ci si riferisce agli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa.

L'agevolazione era poi stata oggetto di successive proroghe.

In particolare:

- con l'art. 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2/2009), era stata disposta la proroga del beneficio sopra indicato per il periodo **dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009**, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, sempre con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva del 10% di cui all'art. 2 del D.L. n. 93/2008;
- con l'art. 2, commi 156 e 157 della legge n. 191/2009, l'agevolazione era stata confermata, alle stesse condizioni, anche **per il 2010**;

- con l'art. 53 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010), c'era stata la **proroga per il 2011**. In particolare è stato previsto che il lavoratore dipendente poteva optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10%, in luogo dell'IRPEF e relative addizionali, sui redditi percepiti in relazione a incrementi di produttività e lavoro straordinario. Tale disposizione trovava applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di sopra beneficiano avevano beneficiato di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse disponibili;
- con l'art. 26, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, l'agevolazione era stata **prorogata per il 2012**;
- con l'art. 1, commi 481 e 482 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'agevolazione era stata **prorogata per il 2013**: l'imposta sostitutiva del 10% trovava applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, ad **euro 40.000**, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del D.L. n. 93/2008;
- con il D.P.C.M. 19 febbraio 2014, da ultimo, l'agevolazione, nella versione prevista per l'anno precedente dall'art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 era stata prorogata anche nel periodo compreso **tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014**. In questo caso, aveva trovato applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2013, a 40.000 euro (da assumere al lordo delle somme assoggettate nello stesso anno alla relativa imposta sostitutiva) e la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che poteva beneficiare della suddetta agevolazione, non doveva comunque eccedere, nel corso del 2014, l'importo di 3.000 euro lordi (per il 2013 tale importo era stabilito in 2.500 euro).

Cosa prevede la nuova norma

Come anticipato, nel 2015, l'agevolazione non è stata più finanziata e, quindi, è rimasta inattiva.

Ora, con la legge di stabilità, si riparte, ma con qualche novità.

In particolare, **dal 2016**, viene previsto che:

- salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di **2.000 euro** lordi (elevato a **2.500 euro** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro), i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con un decreto che sarà emanato in futuro, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;
- le somme e i valori dei c.d. "fringe benefits (art. 51, comma 2 D.P.R. n. 917/1986) e quelli di importo non superiore a 258 euro (art. 51, comma 3 ultimo periodo D.P.R. n. 917/1986) non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate;

- le somme e i valori di cui sopra non concorrono fino al limite massimo di **2.000 euro (2.500 euro** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro) alla formazione del **reddito complessivo** del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della determinazione della situazione economica equivalente;

- resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle **prestazioni previdenziali e assistenziali**.

Così come in passato, anche nella nuova versione, l'agevolazione si applica per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui sopra, **a 50.000 euro**.

Pertanto, ampliando il limite di reddito, si fanno rientrare anche gli **impiegati e i quadri**.

I criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le modalità attuative della nuova disposizione, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro saranno stabiliti **con un decreto** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.